

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° aprile 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 Gennaio 2006, n. 1.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2006, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006).
Pag. 7

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2006, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006. Pag. 7

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2005, n. 19-49/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. (Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni - approvazione del nuovo testo del «Regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale») Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 novembre 2005, n. 20-50/Leg.

Regolamento concernente «Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3)» Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2005, n. 0416/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. Approvazione modifiche. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2005, n. 0419/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2005, n. 0420/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, art. 48, comma 4. Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione alle province delle risorse destinate alla realizzazione delle azioni di coordinamento degli interventi attuativi dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale. Approvazione Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2005, n. 0421/Pres.

Regolamento recante «Disciplina di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005». Approvazione Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 novembre 2005, n. 0422/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 23/2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. Approvazione Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 dicembre 2005, n. **0429/Pres.**

Regolamento concernente le procedure per a ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari. Approvazione Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 dicembre 2005, n. **0430/Pres.**

Legge regionale n. 18/2005, art. 19. Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze del consigliere regionale di parità. Approvazione Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 dicembre 2005, n. **0431/Pres.**

Regolamento di modifica del «Regolamento di esecuzione della disciplina del commercio fisso e ambulante». Approvazione Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 dicembre 2005, n. **0432/Pres.**

Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'art. 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1. Approvazione Pag. 22

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1.

Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Pag. 23

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 26 luglio 2005, n. 15.

Modifiche ai regolamenti regionali 6 settembre 2002, n. 1 e 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni Pag. 25

REGOLAMENTO REGIONALE 27 luglio 2005, n. 16.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni Pag. 25

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2005, n. 17.

Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale.
Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 2005, n. 18.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni Pag. 28

REGOLAMENTO REGIONALE 1° dicembre 2005, n. 19.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e del servizio della Giunta) e successive modificazioni Pag. 29

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 24 Gennaio 2006, n. 1.****Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 25 gennaio 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I**MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ONERI DEL PERSONALE****Capo I****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRIGENZA ED ALTRO PERSONALE****Art. 1.***Comando di dirigenti del ruolo sanitario*

1. Al fine di rispondere alle esigenze di monitoraggio e controllo delle risorse assegnate al sistema sanitario regionale possono essere istituite strutture dirigenziali temporanee in eccedenza rispetto a quelle istituibili in base alla dotazione organica dei dirigenti della Regione Liguria.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono coperte mediante comando di dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al di fuori della predetta dotazione organica come risultare determinata alla data di entrata in vigore della presente legge ed in misura non superiore al 5 per cento della dotazione stessa.

3. Per ciascuna posizione dirigenziale istituita ai sensi del comma 1 il comando ha durata massima in tre anni prorogabili una sola volta per altri tre anni. Il comando deve essere confermato entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura e, in caso contrario, cessa allo scadere di tale termine.

4. Le amministrazioni di provenienza dei dirigenti comandati ai sensi dei commi 2 e 3, per tutta durata del comando, non possono coprire il corrispondente numero di posti dirigenziali.

5. Durante il periodo di comando ai dirigenti di cui ai commi 2, 3 e 4 compete esclusivamente l'integrale trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per le funzioni che essi svolgerebbero presso l'amministrazione di provenienza adeguato nel tempo sulla base degli incrementi contrattuali. La Regione Liguria rimborsa i trattamenti che spetterebbero qualora i dirigenti interessati continuassero a prestare servizio presso tale amministrazione.

6. Le somme rimborsate ai sensi del comma 5 non sono imputate sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dipendenti della Regione Liguria.

7. I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti alle strutture di cui al comma 1 con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 2.*Attribuzione temporanea di mansioni dirigenziali*

1. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative nonché nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia di spesa del personale, possono essere attribuite in via temporanea le mansioni proprie della qualifica di dirigente a personale di categoria D, dipendente dalla Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato, titolare di incarico di posizione organizzativa comunque denominata dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza nei seguenti casi:

a) nel caso di posizione dirigenziale vacante, per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile fino a trentasei mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;

b) nell'ambito della posizione dirigenziale a cui è formalmente assegnato il dipendente, nel caso di sostituzione del dirigente preposto alla posizione stessa ed assente per un periodo minimo di tre mesi con diritto alla conservazione del posto, ad esclusione dell'assenza per ferie.

2. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 1 è disposto dal segretario generale:

a) della giunta regionale d'intesa con il direttore generale competente per materia di personale su proposta di ciascun direttore generale;

b) del consiglio regionale su proposta del direttore generale del dipartimento del consiglio regionale.

3. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori:

a) conserva il trattamento economico in godimento con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato prevista per gli incarichi di posizione organizzativa comunque denominati dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) percepisce la retribuzione di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva vigente per l'area della dirigenza per la posizione dirigenziale corrispondente all'incarico attribuito;

c) al termine dell'assegnazione è nuovamente preposto all'incarico di posizione organizzativa di cui era precedentemente titolare.

4. Eventuali ulteriori modalità attuative sono disposte dal direttore generale competente in materia di personale.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 3.*Disposizioni in materia di rapporti di lavoro*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è fatto divieto agli enti del settore regionale allargato di disporre il trattenimento in servizio del personale oltre il compimento dell'età prevista dalle vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti per il collocamento a riposo dei dipendenti. Il personale trattenuto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge cessa dal rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è fatto altresì divieto ai soggetti di cui al comma 1 di attribuire incarichi di studio, ricerca e consulenza al personale dipendente a tempo indeterminato entro cinque anni dalla cessazione dal servizio a qualunque titolo.

Capo II**DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO****Art. 4.***Funzioni di supporto*

1. Il Presidente del consiglio regionale, il Presidente della giunta regionale e gli assessori regionali si avvalgono di personale regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità che svolge funzioni di segreteria nel numero massimo di tre unità per ciascuno.

2. Per remunerare le funzioni svolte dal personale di cui al comma 1 è costituito uno specifico fondo composto:

a) da un importo corrispondente alle somme erogate nell'anno 2005 al personale che svolge le medesime funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge per corrispondere i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi;

b) dai compensi spettanti su base annua al personale che svolge le medesime funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge per remunerare il lavoro straordinario ed altre competenze accessorie comunque denominate diverse da quelle indicate nella lettera a). Per tale somma è operata una contestuale riduzione sui fondi previsti dalla vigente contrattazione collettiva;

c) da un incremento percentualmente analogo a quello delle risorse previste dalla contrattazione collettiva integrativa decentrata per le finalità di cui alla lettera a). L'incremento è definito dalla giunta regionale previo confronto con i soggetti sindacali con periodicità corrispondente a tale contrattazione.

3. A valere sul fondo istituito ai sensi del comma 2 e con riduzioni proporzionali in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, al personale di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità forfettizzata omnicomprensiva e sostitutiva di compenso per lavoro straordinario, compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, ed altre competenze accessorie finalizzate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività comunque denominate ad eccezione del trattamento di trasferta. In sede di applicazione del comma 5 tale indennità è differenziata in relazione alla categoria di appartenenza, alle funzioni svolte, alla presenza in servizio, agli esiti del processo di valutazione.

4. Il personale a cui è corrisposta l'indennità di cui ai commi 2 e 3 è tenuto ad espletare servizio fermi restando i limiti complessivi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali anche per le ore eccedenti quelle contrattualmente previste escludendo ogni forma di recupero o compensazione previsti per il lavoro straordinario e, se richiesto, anche nelle giornate feriali non lavorative, festive infrasettimanali e festive escludendo ogni ulteriore maggiorazione retributiva.

5. Il direttore generale competente in materia di personale, previa concertazione, determina le modalità di corresponsione dell'indennità prevista dal comma 3 nonché ogni altro conseguente aspetto attuativo.

6. Il presente articolo si applica anche al personale addetto alle funzioni di autista a disposizione dei soggetti indicati al comma 1.

Art. 5.

Esodo del personale non dirigente

1. Allo scopo di pervenire ad una riduzione della dotazione organica e ad un conseguente risparmio della spesa del personale, nell'attesa della definizione di analogo istituto da parte della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, la Regione Liguria ed i propri enti strumentali corrispondono un'indennità al personale non dirigente che cessa volontariamente dal servizio nell'ambito del periodo temporale di applicazione e del limite delle risorse determinati dalla giunta regionale e dalle altre amministrazioni con gli atti previsti dai propri ordinamenti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è variabile sino ad un massimo di 24 mensilità determinate in misura pari allo stipendio tabellare della posizione economica.

3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2 la copertura, anche mediante mobilità, dei posti resisi vacanti può avvenire solo dopo l'accertamento del recupero della spesa corrispondente alla somma erogata.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni previste da ciascun ente per la risoluzione consensuale dei dirigenti compatibili con l'istituto introdotto dal comma 1 sostituendo ogni riferimento alla dirigenza con il personale del comparto.

5. Allo scadere dei termini entro cui si applica l'istituto di cui ai commi precedenti sono ridotte in via definitiva le dotazioni organiche in misura pari al 10 per cento dell'onere dei corrispondenti posti nella medesima dotazione occupati dal personale cessato.

Art. 6.

Trattamento di trasferta

1. Ai dirigenti generali che si recano in trasferta per attività, istituzionali connesse all'esercizio delle deleghe dell'amministratore di riferimento compete esclusivamente il rimborso delle spese secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) con esclusione della diaria e di ogni altra indennità o compenso rapportato alla durata della trasferta.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

Art. 7.

Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15

1. L'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1996 n. 15 (norme sull'assunzione agli impieghi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Costituzione delle commissioni esaminatrici*). 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle procedure selettive sono nominate dal direttore generale competente in materia di personale.

2. Le commissioni esaminatrici per l'accesso alla dirigenza ed alla categoria D sono composte da tre esperti individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra una o più delle seguenti categorie: magistrati in attività o quiescenza, docenti universitari esperti in materie attinenti al concorso, esperti degli ordini professionali iscritti agli albi in discipline attinenti alle prove concorsuali, dirigenti generali e dirigenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni anche in quiescenza con almeno cinque anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea in materie attinenti a quelle previste dal bando di concorso.

3. Le commissioni esaminatrici per l'accesso alle categorie A, B e C sono composte da tre esperti individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso o selezione, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra una o più delle seguenti categorie: dirigenti generali e dirigenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni anche in quiescenza, dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni di categoria non inferiore a quella messa a concorso.

4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale a tempo indeterminato inquadrato nella categoria C o D.

5. Se l'assenza o l'impedimento, anche giustificati, di un componente della commissione determina il rinvio di tre sedute consecutive, si provvede alla sua sostituzione con le modalità di nomina previste ai commi 2 e 3.

6. La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già svolte.

7. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono integrate da un docente del corso nominato ai sensi dei commi precedenti.

8. Alle commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere aggregati fino ad un massimo di tre componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per specifiche materie.

9. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici di concorso e, se nominati, devono dimettersi, coloro che risultano incompatibili in base alla normativa vigente.»

2. Gli articoli 8, 9, 10, 15 comma 6-bis, 16 comma 3 della legge regionale n. 15/1996 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali e selettive bandite prima dell'entrata in vigore della presente legge, e per le quali non sia ancora costituita la relativa commissione esaminatrice, nonché alle procedure di assunzione a tempo determinato già avviate.

Art. 8.

Stabilizzazione dei rapporti di lavoro

1. La Regione Liguria bandisce concorsi per la copertura dei posti vacanti nella propria dotazione organica del personale non dirigente riservati a ex lavoratori socialmente utili (L.S.U.) ed a soggetti inseriti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo e/o somministrazione di lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a partecipare ai concorsi a condizione che prestino attività lavorativa presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I concorsi di cui al comma 1 devono essere banditi entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Riserva di posti nei concorsi pubblici

1. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione Liguria per il personale non dirigente è prevista una riserva di posti fino alla concorrenza del limite massimo percentuale previsto dalla vigente normativa a favore di ex lavoratori socialmente utili (L.S.U.) ed a soggetti inseriti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo e/o somministrazione di lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto alla riserva purché prestino attività lavorativa presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'applicazione di tale riserva, fatte salve prioritariamente le restanti riserve di legge, avviene seguendo l'ordine di graduatoria riportato dai singoli soggetti aventi diritto.

4. Il presente articolo si applica esclusivamente ai concorsi pubblici banditi entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. In attesa che vengano espletate le procedure di cui al comma 1 ed al fine di soddisfare esigenze organizzative degli uffici regionali le convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468 (revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e successive modificazioni ed integrazioni proseguono sino al 31 dicembre 2008.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Art. 10.

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa regionale per beni e servizi, il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 (norme sui procedimenti contrattuali regionali) è sostituito dal seguente:

«3. Si può procedere a trattativa privata previo esperimento di una gara ufficiosa, al di sotto delle soglie economiche fissate dalla legislazione comunitaria, fatte salve le competenze e i limiti di spesa attribuiti all'Economato della giunta regionale. A tal fine le forniture o i servizi non devono essere artificialmente separati o scorporati e l'ammontare dei contratti di durata viene determinato dal prezzo complessivo per l'intera durata del contratto.

Si può procedere altresì a trattativa privata nei seguenti casi:

a) risoluzione del contratto per inadempimento del contraente o di altre cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero per la sopravvenienza di cause ostative di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia);

b) quando in una precedente gara esperita con le procedure di cui al comma 1 non siano pervenute richieste di invito ovvero non siano state presentate offerte ovvero le offerte pervenute non siano state ritenute valide purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;

c) quando l'urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'amministrazione, non consenta il ricorso alle procedure di cui al comma 1;

d) in caso di cessazione di un rapporto contrattuale in seguito a sentenza passata in giudicato, nelle more della stipulazione di un nuovo contratto a seguito di procedure espletate ai sensi delle vigenti normative e qualora ricorrano oggettive condizioni di opportunità e convenienza per negoziare con un soggetto predeterminato;

e) quando si debba procedere all'acquisizione di beni o servizi forniti da un unico produttore o di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca o di studio;

f) quando si debba procedere all'acquisizione di macchine o strumenti di precisione che possono essere forniti con i requisiti richiesti da una sola impresa;

g) quando si debba procedere all'acquisizione di prodotti o di servizi che per particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possano che essere affidate ad un determinato fornitore;

h) per forniture complementari di beni e servizi, non superiori al 50 per cento dell'importo iniziale, acquisite entro un triennio dalla stipula del precedente contratto dalla medesima impresa, destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di precedenti forniture o servizi, qualora il cambiamento del fornitore comporti un'acquisizione in tutto o in parte incompatibile con quanto già acquisito dall'amministrazione;

i) per l'acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratto scaduto e nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

j) per l'affidamento di prestazioni di servizi, con esclusione degli incarichi di consulenza, ad enti, società ed organismi cui la Regione partecipa direttamente o tramite società partecipate, a enti pubblici o ad organizzazioni senza scopo di lucro;

k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa direttamente l'attività commerciale, oppure da un curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziaro o di una procedura analoga prevista dalla legislazione vigente».

2. Per assicurare maggiore partecipazione e concorrenzialità alle procedure a trattativa privata, al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1999 le parole: «di almeno tre imprese salvi i casi previsti dal comma 3, lettere d), e), f), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno cinque imprese salvo i casi previsti dal comma 3 lettere d), e), f), g), h), i), j) e k)».

Art. 11.

Inserimento di articolo nella legge regionale n. 12/1999

1. Allo scopo di conseguire economie nell'acquisizione e nella gestione di immobili regionali, dopo l'art. 3 della legge regionale n. 12/1999, n. 12 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Gestione immobiliare*). — 1. Qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed in presenza di motivate esigenze di carattere tecnico ed economico, la manutenzione degli impianti a servizio delle sedi regionali può essere affidata alle amministrazioni condominiali degli stabili in cui sono ubicate, previa garanzia da parte dell'amministratore del rispetto delle normative vigenti in materia di qualificazione dell'impresa esecutrice, di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela dei lavoratori, nonché in materia di tenuta della contabilità lavori.

2. Per l'acquisto o la locazione di immobili da destinare a sedi di uffici o servizi regionali, si procede con atti di diritto privato.

3. La ricerca e la selezione di immobili è effettuata tramite consultazione di più soggetti professionalmente operanti nel campo immobiliare o con la pubblicazione di annunci su quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio in cui avviene la ricerca.

4. Nessun impegno od obbligo deriva all'amministrazione regionale dalla richiesta di proposte, dalla presentazione e dall'esame delle stesse.

5. La congruità del prezzo di acquisto o del canone di locazione viene valutata dai competenti uffici regionali, che possono anche avvalersi di enti statali, di enti o società regionali ovvero in subordine di altri esperti e consulenti esterni.».

Art. 12.

Modificazioni all'art. 5 della legge regionale n. 12/1999

1. Al fine di concorrere all'adeguamento dei sistemi informativi e consentire la riduzione di spesa per l'acquisizione di beni e servizi per la pubblica amministrazione, dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/1999 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le procedure concorsuali previste dal titolo I della presente legge possono essere espletate mediante gare telematiche così come disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).

2-ter. L'espletamento di gare telematiche per l'acquisizione di beni o servizi di importo non superiore alle soglie comunitarie avviene mediante la procedura di abilitazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 101/2002 (bando di abilitazione) e il successivo e conseguente interpellato delle ditte inserite nell'apposito elenco fornitori e prestatori di servizi la cui tenuta è disciplinata con provvedimento del direttore generale competente.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 12/1999

1. L'art. 7 della legge regionale n. 12/1999 sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Consulenze e incarichi professionali*). — 1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali a soggetti non compresi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che la prestazione richiesta non può essere soddisfatta, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le stesse abbiano l'esigenza di un contributo esterno, in quanto le professionalità presenti presso le strutture regionali si trovano nell'impossibilità di prestare la propria opera.

2. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto o disciplinare con cui si definiscono l'oggetto dell'incarico, il nome del professionista o della società di consulenza, la spesa da sostenersi, i termini di consegna degli elaborati o degli altri prodotti commissionati, le penali e quant'altro necessario a definire i contenuti dell'apporto professionale e di ingegno.

3. Per le consulenze e gli incarichi professionali di importo netto superiore a 100.000 euro, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono idonee procedure di selezione predeterminando obiettivi criteri di selezione e valutazione delle candidature. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dà conto dei criteri sulla base dei quali è stata operata la scelta e contiene, in allegato, i nominativi dei soggetti che avevano segnalato la disponibilità.

4. Per gli incarichi di progettazione di importo inferiore ad euro 100.000,00, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono idonee procedure di selezione nel rispetto comunque dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, determinando preventivamente i criteri di scelta e affidamento dell'incarico, previa adeguata pubblicità da inserire su un quotidiano a diffusione regionale e nel sito Internet della Regione.

5. Per i medesimi incarichi di importo superiore ad euro 100.000,00, si procederà nel rispetto degli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni).

6. Le procedure di cui al comma 3, al di sotto delle soglie economiche indicate dalla normativa comunitaria, non si applicano nei casi di incarichi e consulenze affidati ad enti pubblici ovvero società ed organismi cui la Regione partecipa e che sono tenuti ad osservare comunque le disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

7. I provvedimenti relativi alle consulenze e agli incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengono trasmessi, entro otto giorni dall'adozione, al Consiglio regionale e sono pubblicati per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 14.

Integrazioni all'art. 15 della legge regionale n. 12/1999

1. Al fine di contenere gli oneri derivanti da particolari esigenze organizzative e nel rispetto delle compatibilità economiche in materia di spesa del personale, al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1999, dopo le parole «i dirigenti», sono inserite le seguenti: «o i dipendenti di categoria D».

2. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1999, dopo le parole «i dirigenti», sono inserite le seguenti: «o i dipendenti di categoria D».

TITOLO III DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 15.

Disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante

1. Per l'anno 2006, in attesa dell'emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), la regolamentazione dei profili formativi e della formazione dell'apprendistato professionalizzante è disciplinata dall'intesa stipulata dalla Regione Liguria con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro in data 9 luglio 2004 nonché dal protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Liguria sottoscritto in data 24 novembre 2004.

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. Nella denominazione del titolo III nonché all'art. 8 comma 1 ed all'art. 11, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della costituzione repubblicana) la parola «sessantesimo» è abrogata.

2. L'art. 9 nonché i commi 1 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2004 sono abrogati.

3. Al comma 2 dell'art. 10 le parole da «mettendo i relativi fondi» a «art. 8, comma 2» sono soppresse.

Art. 17.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29

1. All'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2006 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura nell'U.P.B. 1.102 «Spese per l'attività di governo» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

1-ter. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.».

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2004 è abrogato.

Art. 18.

*Certificazione dell'idoneità fisica
dei volontari antincendio boschivo e protezione civile*

1. Le aziende sanitarie liguri erogano, senza oneri a carico degli interessati, le visite e le prestazioni diagnostiche richieste, ai fini della valutazione dell'idoneità dei volontari antincendio boschivo e protezione civile, previste dalla normativa vigente e dai piani e programmi di settore.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva le disposizioni per regolamentare l'accesso dei volontari antincendio boschivo e di protezione civile alle visite e alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1.

3. I comuni, gli enti delegati di cui alla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle comunità montane) e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato), comunicano alla Regione, secondo le disposizioni di cui al comma 2, i nominativi dei volontari delle proprie unità di intervento e gruppi comunali ed organizzazioni di volontariato che devono essere sottoposti alle visite ed alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1.

4. Possono accedere alle visite e alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1 i volontari iscritti da almeno due mesi ad una delle unità di intervento, gruppi comunali ed organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 15/1992, che svolgono le attività di cui alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) e alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio), nel rispetto delle disposizioni organizzative ed operative dettate dalle norme e dai piani e programmi di settore.

Art. 19.

Disposizioni su procedimenti sanzionatori relativi all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1998

1. I procedimenti sanzionatori di competenza della Regione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviati qualora abbiano ad oggetto il superamento di valori di parametri che, in base al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive modificazioni, non costituiscono più fattispecie sanzionabili.

Art. 20.

Modifiche all'art. 2, comma 4 e all'art. 3, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14

1. Per l'anno 2006 i termini previsti dall'art. 2, comma 4 e dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14 (interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie) sono determinati dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 21.

Modifica all'art. 3, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16

1. Per l'anno 2006 i termini previsti dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari) sono determinati dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare, come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 gennaio 2006

BURLANDO

(Omissis).

06R0115

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2006, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 25 gennaio 2006)

(Omissis).

06R0116

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2006, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 25 gennaio 2006)

(Omissis).

06R0117

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2005, n. 19-49/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. (Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni - approvazione del nuovo testo del «Regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 20 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati della giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 29, terzo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione n. 2200 di data 14 ottobre 2005, con la quale la giunta provinciale ha approvato lo schema di regolamento recante «Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale e 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. (legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni - approvazione del nuovo testo del regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Nuovo titolo del regolamento

Il titolo del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. è sostituito dal seguente: «Regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale» (art. 29 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48)».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 2 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg.

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) esprime pareri e formula proposte;»

b) al numero 2) le parole: «predisposti dal servizio foreste» sono sostituite dalle seguenti: «predisposti dal servizio provinciale competente in materie di foreste, di seguito indicato servizio provinciale competente;».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 3 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il presidente della commissione può delegare l'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, lettera g), al componente della commissione nominato ai sensi dell'art. 2, comma 1, numero 4)».

Art. 4.

*Modificazione dell'art. 6**del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg.*

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. è sostituita dalla seguente:

«*b)* le somme indicate dal bilancio provinciale ai sensi dell'art. 30, comma 8, della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16 (Modificazioni alle leggi provinciali 23 novembre 1978, n. 48, sul potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di interventi a favore delle aziende forestali pubbliche, per interventi di valorizzazione della produzione legnosa) e i versamenti disposti ai sensi dell'art. 27, secondo comma, lettera *e)*, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.»

2. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. è aggiunta la seguente:

«*b-bis.* le somme versate per gli interventi compensativi previsti dall'art. 4 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale), da destinare, ai sensi del medesimo art. 4, alla realizzazione di interventi di rimboschimento o di opere forestali, idraulico-forestali o antincendio su terreni situati nell'ambito territoriale di riferimento degli enti proprietari di boschi.»

Art. 5.

*Modificazione dell'art. 7**del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg.*

1. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. le parole: «Il servizio foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Il servizio provinciale competente».

Art. 6.

*Modificazioni dell'art. 8**del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg.*

1. All'art. 8 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «da parte del servizio foreste» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del servizio provinciale competente»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano è redatto tenendo conto:

a) della consistenza delle disponibilità indicate dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 30, comma 8, della legge provinciale, n. 16 del 1992 e dei versamenti disposti ai sensi dell'art. 27, secondo comma, lettera *e)*, della legge provinciale n. 48 del 1978;

b) di una quota delle altre somme che risultassero disponibili sugli accantonamenti previsti dall'art. 27, secondo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)* della medesima legge provinciale n. 48 del 1978 nonché degli eventuali stanziamenti disposti a favore del fondo forestale dal bilancio provinciale;

c) delle domande di contributo presentate al servizio provinciale competente nell'ambito del piano di sviluppo rurale, nonché, per il settore delle utilizzazioni boschive, degli andamenti riscontrati nei due esercizi precedenti.»

Art. 7.

*Modificazioni dell'art. 9**del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg.*

1. Al comma 5 dell'art. 9 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* piani di assestamento: 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a presentazione del verbale di accertamento di regolare esecuzione redatto dal servizio provinciale competente;»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* opere forestali ed infrastrutturali: 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere o del verbale di verifica finale, redatto dal servizio provinciale competente, delle opere e della deliberazione di approvazione dei medesimi contenente anche il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta;».

Art. 8.

*Modificazioni dell'art. 10**del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg.*

1. Nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. le parole: «servizio foreste» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «servizio provinciale competente».

Art. 9.

*Modificazioni dell'art. 11**del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg.*

1. All'art. 11 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 1 le parole: «servizio foreste» sono sostituite dalle seguenti «servizio provinciale competente»;

b) nel comma 2 le parole: «per il 50%» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento».

Art. 10.

*Modificazioni dell'art. 11-bis**del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg.*

1. Nei commi 1 e 3 dell'art. 11-bis del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. le parole: «servizio foreste» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «servizio provinciale competente».

Art. 11.

*Modificazione dell'art. 12**del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg.*

1. Nel comma 1 dell'art. 12 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. le parole: «servizio foreste» sono sostituite dalle seguenti: «servizio provinciale competente».

Art. 12.

*Modificazione dell'art. 13**del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg.*

1. Nel comma 2 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. le parole: «servizio foreste» sono sostituite dalle seguenti: «servizio provinciale competente».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 ottobre 2005

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2005
Registro n. 1, foglio n. 13

06R0119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 novembre 2005, n. 20-50/Leg.

Regolamento concernente «Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 20 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Viste le leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2254 di data 21 ottobre 2005 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento recante modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg

1. L'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Disposizioni in materia dei contributi ai fini della costituzione della pensione di vecchiaia e della pensione complementare*). — 1. Le domande per ottenere i contributi previsti dagli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, sono presentate, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti per la costituzione della pensione di vecchiaia o della pensione complementare, all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa o agli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della provincia previsti dall'art. 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

2. Gli elementi reddituali e patrimoniali necessari per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare sono acquisiti d'ufficio attraverso il sistema informativo provinciale attivato per la raccolta delle dichiarazioni e per la determinazione dell'Indicatore della condizione economica familiare (ICEF). In tal caso il richiedente dichiara nella domanda il numero e la data delle dichiarazioni ICEF relative al richiedente e agli altri componenti il nucleo familiare valutato. Gli elementi reddituali e patrimoniali non presenti nel sistema informativo ICEF sono dichiarati dal richiedente nella domanda.

3. Il contributo previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 7/1992 è erogato secondo le modalità previste dall'art. 6 della medesima legge regionale n. 7/1992 entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il contributo previsto dall'art. 6-bis della legge regionale n. 7/1992 è erogato in via posticipata in un'unica soluzione per ogni anno solare entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

5. Per il recupero delle somme indebitamente percepite si applicano le modalità e i termini previsti dal regolamento provinciale adottato in attuazione dell'art. 1, comma 6, del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L.

6. Alla domanda per la concessione del contributo prevista dall'art. 6-bis della legge regionale n. 7/1992 il richiedente deve allegare l'estratto conto del fondo pensione riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali si richiede il contributo e, qualora il contributo sia concesso, deve presentare, entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'ottavo anno successivo a quello della concessione del contributo, gli estratti conto riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. La mancata presentazione anche di un solo estratto conto entro il predetto termine equivale all'esercizio della facoltà di riscatto prevista dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge, 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2.

Modifica all'allegato A del decreto della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.

1. Il numero 6 dell'allegato A del decreto presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg, è sostituito dal seguente:

«6	contributi ai fini della costituzione delle pensioni di anzianità o delle pensioni complementari	articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7	180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di cui all'art. 7 di questo regolamento
----	--	---	---

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 8 ottobre 2005

DELLAI

(Omissis)

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2005
Registro n. 1, foglio n. 7

06R0120

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2005, n. 0416/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. Approvazione modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dai commi 26, 27 e 28 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST;

Vista la deliberazione n. 634 di data 4 marzo 2002 con la quale è stata modificata la denominazione dei corsi sperimentali di formazione integrata per il conseguimento dei profili professionali di ADEST e OTA in corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) di 1.000 ore;

Vista la deliberazione n. 1114 di data 10 aprile 2002 con la quale stata approvata l'attuazione di corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario a favore di coloro che risultano attualmente in possesso della qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o della qualifica di Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA) di 200 ore;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1780 di data 30 maggio 2003 con la quale è stata approvata l'attuazione delle misure compensative di 600 ore e il relativo ordinamento didattico, per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario a favore di coloro che sono in possesso della qualifica di operatore dei servizi sociali o del diploma di tecnico dei servizi sociali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 543 di data 18 marzo 2005 con la quale sono state autorizzate le aziende sanitarie in qualità di enti gestori ad attivare corsi di misure compensative di 600 ore per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, estendendo l'accesso anche a coloro che sono in possesso di titoli legalmente riconosciuti attinenti l'acquisizione di competenze tecnico-professionali nei processi di assistenza e con una esperienza lavorativa in assistenza diretta alla persona nelle strutture sanitarie o sociali e/o nel servizio domiciliare di almeno 2 anni;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1232 di data 14 maggio 2004 con la quale è stata approvata l'attuazione di un percorso formativo per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona ed il relativo ordinamento didattico, riconoscendo agli allievi che abbiano completato positivamente il corso conseguendo il relativo attestato di frequenza, un credito formativo per il successivo conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2703 di data 14 ottobre 2004 con la quale è stato approvato un avviso per la presentazione di progetti per l'attivazione delle sopracitate attività formative, da parte delle grandi imprese e piccole e medie imprese (Cooperative sociali e residenze polifunzionali per anziani) per il loro personale privo di qualifica;

Visto il decreto n. 0232/Pres. di data 1° luglio 2003 con il quale è stato approvato il «regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

Ravvisata la necessità di inserire nel regolamento anche nuove tipologie di corsi attivati per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario e di precisare che la sostituzione del personale addetto all'assistenza alla persona, in formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, riguarda non solo il personale dipendente ma anche di cooperativa operante nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti;

Ritenuto pertanto di modificare gli articoli 2, 3 e 4 inserendo le nuove tipologie di corsi attivati per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, stabilendo il numero di ore di sostituzione rimborsabili e precisando che la sostituzione del personale addetto all'assistenza alla persona, in formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, riguarda non solo il personale dipendente ma anche di cooperativa operante nelle strutture residenziali per anziani non a autosufficienti;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Visti la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3028 del 21 novembre 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 novembre 2005

ILLY

Modifiche al «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4 commi 26, 27, 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0232/Pres. del 1° luglio 2003.

Art. 1.

Modifiche dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0232/2003

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0232 del 1° luglio 2003 (Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27, 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4) è sostituito dal seguente:

«1. Sono destinatari dell'intervento i soggetti gestori di strutture residenziali autorizzate ad accogliere anziani non autosufficienti, appartenenti ai settori pubblici e privati, il cui personale addetto all'assistenza, dipendente o di cooperativa, frequenta i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario.».

2. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0232 del 1° luglio 2003 (Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27, 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4) è sostituito dal seguente:

«3. L'Ente gestore deve garantire la frequenza del personale alle varie attività formative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario e per i percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona, assicurando al contempo la continuità assistenziale e pertanto è tenuto a:

a) considerare in servizio il personale in formazione in rapporto al numero di ore rimborsate dalla Regione in relazione allo specifico corso frequentato;

b) provvedere alla sostituzione del personale in formazione con l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato o aumentando le ore straordinarie al restante personale.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0232/2003

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0232 del 1° luglio 2003 (Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27, 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4) è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di contributo vanno inoltrate alla direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla conclusione dei corsi e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di partecipazione individuale al corso, rilasciato dall'Ente di formazione, recante il nominativo del lavoratore;

b) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura residenziale per anziani dove il lavoratore presta servizio di assistenza diretta alla persona, attestante:

1) modalità di sostituzione per ogni singolo operatore (personale assunto a tempo determinato o aumento ore straordinarie del restante personale) con l'indicazione nominativa del sostituto o dei sostituti;

2) periodo di sostituzione che non può essere superiore alle 350 ore per i corsi di 1000 ore, alle 210 per i corsi di 600 ore e alle 70 ore per i corsi di 200 ore per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario e per i percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore;

3) ore effettivamente effettuate per la sostituzione e relativo costo sostenuto.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0232/2003

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0232 del 1° luglio 2003 (Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27, 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4) è sostituito dal seguente:

«1. L'entità del contributo è fissata in un importo di € 15,00 per ogni ora di sostituzione fino ad un massimo di 350 per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi O.S.S. di 1000 ore, ad un massimo di 210 per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi di misure compensative di 600 ore e ad un massimo di 70 ore per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi di misure compensative di 200 ore e ai percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il Presidente: ILLY

06R0101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2005, n. 0419/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 7 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), recante la disciplina di interventi mirati alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare l'art. 29, comma 1, in base al quale la Regione, nell'ambito del programma triennale regionale di politica del lavoro, sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci lavoratori di cooperative di donne e di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 79, comma 5, della legge regionale n. 18/2005, in fase di prima applicazione i regolamenti di esecuzione della medesima legge possono essere emanati anche in assenza dell'approvazione del programma triennale;

Ritenuto, in fase di prima applicazione della legge ed in attesa dell'approvazione del programma triennale, di attivare la sola concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), destinando a tale misura la totalità delle risorse di cui all'art. 80, comma 8, della legge regionale n. 18/2005;

Ritenuto, alla luce dello stato del mercato del lavoro regionale, di prevedere un incentivo quantitativamente più elevato qualora la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento lavorativo riguardi donne, giovani di età non superiore a ventinove anni e soggetti di età non inferiore a quarantacinque anni;

Visto l'art. 77, comma 1, della citata legge regionale n. 18/2005, secondo cui gli incentivi previsti dalla medesima legge sono erogati dalle province, salvo diversa disposizione della legge o del programma triennale regionale di politica del lavoro;

Visto il testo recante «regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Sentito il comitato di coordinamento interistituzionale, istituito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 18/2005 e costituito con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2005, n. 0307/Pres., che ha esaminato il testo regolamentare nella seduta del 7 novembre 2005;

Visti l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, che istituisce la commissione regionale per il lavoro, e il comma 2 del medesimo articolo in base al quale la commissione esprime il proprio parere sul programma triennale, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi;

Considerato che la commissione regionale per il lavoro, costituita con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0333/Pres., ha espresso il proprio parere favorevole sul testo regolamentare medesimo nella seduta del 7 novembre 2005;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3051 del 21 novembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 novembre 2005

ILLY

Legge regionale n. 18/2005, titolo III, capo I. Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento, nell'ambito degli interventi previsti dal titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per incentivare la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di cui all'art. 33, comma 1, lettera c) della medesima legge.

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente Regolamento hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione. Conseguentemente il presente regolamento non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE.

2. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare € 100.000 con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione.

3. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

a) le imprese e loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) le cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle province della Regione;

b) se cooperative o consorzi di cooperative, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

d) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione;

e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrice e lavoratori;

f) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui trasformazione, assunzione o inserimento si richiede il contributo ai sensi del presente regolamento;

g) se cooperative, rispettare, negli inserimenti lavorativi, i Contratti collettivi nazionali di lavoro;

h) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

Art. 4.

Interventi ammissibili a contributo

1. Sono interventi ammissibili a contributo:

a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), in corso alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005 e che scadono entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base a una delle seguenti tipologie contrattuali:

1) contratto di lavoro intermittente, di cui al titolo V, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

2) contratto di inserimento, di cui al titolo VI, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;

3) contratto di lavoro a progetto, di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;

c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

2. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;

b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;

c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalle tipologie di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3).

Art. 5.

Ammontare del contributo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il contributo per ciascuna trasformazione, assunzione o inserimento di cui all'art. 4 è pari ad € 11.000,00.

2. L'importo di cui al comma 1 elevato ad € 13.000,00 qualora la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento riguardi:

- a) donne;
- b) giovani di età non superiore a ventinove anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) soggetti di età non inferiore a quarantacinque anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di trasformazione, assunzione o inserimento.

Art. 6.

Riparto delle risorse

1. Ai fini del presente regolamento è utilizzato il 100 per cento della disponibilità finanziaria di cui all'art. 80, comma 8, della legge regionale n. 18/2005.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le province in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia alla data del 31 dicembre 2004.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate dai soggetti di cui all'art. 3 alla provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro nel termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, devono essere corredate da:

- a) i dati del lavoratore;
- b) la documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro con il soggetto di cui alla lettera a) al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005 ovvero, nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), la documentazione attestante la somministrazione a favore del soggetto richiedente, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005, del lavoratore per la cui assunzione è presentata la domanda;
- c) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento;
- d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi della esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.

Art. 8.

Ammissione delle domande

1. Le province ammettono a contributo le domande rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 7.

2. Le province formano una graduatoria delle domande ammissibili in base alla data di presentazione ovvero di spedizione postale, qualora effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

3. L'ammissione a contributo è condizionata al deposito presso la provincia da parte del soggetto beneficiario, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di inserimento in graduatoria, di copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, stipulato in base al presente regolamento.

Art. 9.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Le province comunicano al soggetto richiedente l'ammissione definitiva e provvedono alla concessione del contributo.

2. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto *de minimis*.

3. Ai fini della concessione del contributo, le province verificano, attraverso i centri per l'impiego, la assistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento. L'esito negativo della verifica osta alla concessione del contributo.

4. Le province richiedono al beneficiario, ai fini della erogazione del contributo, una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime *de minimis* nel triennio antecedente.

Art. 10.

Revoca parziale del contributo

1. Le province verificano attraverso i centri per l'impiego la sussistenza, nei tre anni successivi alla trasformazione, assunzione o inserimento, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento.

2. Comportano la revoca parziale del contributo, nella misura di cui al comma 3, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo del lavoratore o le dimissioni volontarie del medesimo, intervenuti dopo la concessione ed entro tre anni dalla trasformazione, dall'assunzione o dall'inserimento effettuato ai sensi del presente regolamento.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 2 si verifica dopo la concessione ed entro tre anni dalla trasformazione, dall'assunzione o dall'inserimento effettuato ai sensi del presente regolamento, il soggetto beneficiario deve provvedere alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

- a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dalla trasformazione, dall'assunzione o dall'inserimento effettuato ai sensi del presente regolamento, nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo;
- b) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra un anno dalla trasformazione, dall'assunzione o dall'inserimento effettuato ai sensi del presente regolamento e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25 per cento dell'ammontare del contributo;
- c) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dalla trasformazione, dall'assunzione o dall'inserimento effettuato ai sensi del presente regolamento e fino al compimento del terzo anno, nella misura del 12,5 per cento dell'ammontare del contributo.

Art. 11.

Termini del procedimento

Le province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

Art. 12.

R i n v i o

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

06R0004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2005, n. 0420/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, art. 48, comma 4. Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione alle province delle risorse destinate alla realizzazione delle azioni di coordinamento degli interventi attuativi dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 7 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

Visto in particolare il titolo III, capo III, della legge regionale 18/2005, recante la disciplina relativa alla previsione e alla gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

Visti gli «Indirizzi per la previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale», adottati con deliberazione della giunta regionale n. 2933 del 16 novembre 2005;

Visto l'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 18/2005, in base al quale la Regione sostiene la realizzazione di azioni di sistema e di coordinamento degli interventi attuativi dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

Considerato che in base alla sopra richiamata normativa la realizzazione di azioni di coordinamento degli interventi attuativi dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale può essere affidata alle province;

Considerato che l'art. 80, comma 15, della legge regionale n. 18/2005 dispone per l'anno 2005, per le finalità di cui all'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 18/2005, uno stanziamento di € 300.000,00;

Ritenuto di destinare l'80 per cento delle risorse di cui all'art. 80, comma 15, della legge regionale n. 18/2005 al sostegno alla realizzazione da parte delle province di azioni di coordinamento degli interventi attuativi dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

Ritenuto di stabilire con regolamento criteri e modalità di assegnazione alle province delle risorse di cui sopra;

Visto il testo recante «Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione alle province delle risorse destinate alla realizzazione delle azioni di coordinamento degli interventi attuativi dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale», predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3063 del 21 novembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione alle province delle risorse destinate alla realizzazione delle azioni di coordinamento degli interventi attuativi dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 novembre 2005

ILLY

Legge regionale n. 18/2005, titolo III, capo III. Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione alle province di un contributo per la realizzazione di azioni di coordinamento degli interventi attuativi dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione alle province di un contributo per la realizzazione di azioni di coordinamento degli interventi attuativi dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla giunta regionale ai sensi del titolo III, capo III, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 2.

Disponibilità finanziaria e criterio di riparto delle risorse

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è utilizzato l'80 per cento delle risorse finanziarie di cui all'art. 80, comma 15, della legge regionale n. 18/2005.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite nella misura del 25 per cento a ciascuna provincia.

Art. 3.

Ammontare del contributo e spese ammissibili

1. Il contributo di cui al presente regolamento consiste in una compartecipazione nella misura del 60 per cento alle spese ammissibili, da sostenere da parte della provincia nell'ambito di attività di coordinamento degli interventi attuativi, previste da ciascun piano.

2. Sono spese ammissibili ai sensi del comma 1 quelle relative a:

- a) attività di segreteria per il raccordo degli interventi attuativi dei piani;
- b) elaborazione di studi e ricerche finalizzati al monitoraggio degli interventi e dei loro esiti;
- c) attività di assistenza tecnica da parte di esperti.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. Ciascuna provincia presenta la domanda di contributo alla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - servizio lavoro, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della giunta regionale di ogni piano di gestione che prevede la realizzazione da parte delle province di azioni di coordinamento degli interventi.

2. Ciascuna domanda deve essere corredata da un dettagliato preventivo delle spese di cui all'art. 3, che la provincia intende sostenere per l'attività di coordinamento degli interventi attuativi del piano.

Art. 5.

Erogazione e rendicontazione

1. Il contributo è erogato contestualmente all'atto di concessione.

2. Le province procedono alla rendicontazione delle risorse trasferite, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

06R0005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2005, n. 0421/Pres.

Regolamento recante «Disciplina di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005». Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 51 del 21 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2005, n. 8, che disciplina le incompatibilità dei dipendenti regionali;

Visto in particolare il comma 1 del succitato art. 10, che prevede espressamente che il divieto all'esercizio di attività commerciali, industriali, professionali, nonché il divieto di assunzione di impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, non opera per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno e previa verifica di compatibilità rispetto alle funzioni esercitate;

Atteso che, per le finalità di cui al comma 2 del citato art. 10 e in attuazione del comma 3 del medesimo articolo vanno determinati i criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio di cariche nonché individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione;

Preso atto che ai sensi del comma 6 del summenzionato art. 10, le disposizioni di cui al medesimo articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione;

Vista la propria deliberazione 6 febbraio 2004, n. 267, con la quale sono stati approvati i «Criteri per l'autorizzazione all'espletamento di incarichi o esercizio di cariche a favore di soggetti pubblici o privati»;

Visto l'art. 14, comma 8, del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005, che, con riferimento allo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale, riserva all'amministrazione la valutazione dei singoli casi di prestazione lavorativa e l'individuazione previa informativa alle Organizzazioni sindacali, delle attività che non sono comunque consentite;

Visto il verbale dell'esame congiunto richiesto dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, esposto in data 8 novembre 2005;

Ritenuto, così come configurato dall'Avvocatura della Regione in relazione alle connotazioni della disciplina in argomento, di ricondurre più correttamente la disciplina medesima alla fonte regolamentare;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla definizione di una nuova disciplina regolamentare di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 18/1996, nonché di dare attuazione al disposto di cui all'art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005;

Visto il testo regolamentare recante «Disciplina di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005», predisposto dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del giorno 16 novembre 2005, n. 2906;

Decreta:

1. È approvato il Regolamento recante «Disciplina di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Il Regolamento di cui al punto 1 sostituisce integralmente la disciplina prevista dall'allegato parte integrante della deliberazione della giunta regionale del 6 febbraio 2004, n. 267.

3. Il Regolamento di cui al punto 1 non si applica al personale regionale chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 novembre 2005

ILLY

Regolamento recante «Disciplina di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005».

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, fatto salvo quanto disposto per il personale di cui all'art. 7-ter della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

2. La presente disciplina non si applica al personale regionale che sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.

Art. 2.

Incompatibilità

1. Si intendono incompatibili, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 gli incarichi e le cariche che:

a) generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione;

b) vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo o di vigilanza;

c) vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni relative al rilascio di autorizzazioni o concessioni o all'erogazione di finanziamenti.

Art. 3.

*Attività temporanee od occasionali
che possono essere svolte previa autorizzazione*

1. L'Amministrazione può autorizzare:

a) lo svolgimento di incarichi temporanei e occasionali a favore di soggetti pubblici e privati (ivi compresi incarichi che rientrano nell'ambito di una materia delegata dalla Regione a un altro ente da rendersi a favore dell'ente delegato);

b) l'assunzione di cariche retribuite in modo continuativo o episodico in società cooperative e in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo della attività sociale.

2. Il dipendente regionale può essere altresì eccezionalmente autorizzato, per un periodo di tempo limitato, a compiere atti riconducibili all'esercizio di una libera professione ovvero di altra attività imprenditoriale ove si tratti di atti che riguardino la cura di propri interessi o di quelli di propri familiari, purché non sussistano le incompatibilità di cui art. 2.

3. Le attività di progettazione, di direzione lavori e di collaudo o di componente di commissioni preposte allo svolgimento e alla aggiudicazione di appalti concorso possono essere svolte a favore di enti pubblici qualora il dipendente sia inserito in elenchi di persone abilitate all'esecuzione delle attività predette se la stesura di questi elenchi è demandata a uffici dell'Amministrazione regionale, fermo restando la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2. Analogamente devono essere verificate le situazioni di incompatibilità nei confronti dei dipendenti aventi i requisiti previsti dall'art. 55 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

4. Fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 2, il dipendente può altresì essere incaricato dall'Amministrazione regionale dello svolgimento di attività di collaudo, di progettazione e di direzione lavori o di componente di commissioni preposte allo svolgimento e alla aggiudicazione di appalti concorso, a favore di enti pubblici qualora detta partecipazione sia promossa dall'Amministrazione stessa per il tramite delle proprie strutture tecniche, che ne danno contestuale comunicazione alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

Art. 4.

*Attività lavorativa da parte del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale svolta previa autorizzazione*

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, possono svolgere, previa autorizzazione, un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

2. Sono comunque considerate attività incompatibili quelle ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 2.

3. Il dipendente regionale che intenda svolgere l'attività di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi secondo la disciplina di cui all'art. 6.

4. Nell'ambito dell'attività autorizzata il dipendente non può ricevere incarichi da parte della Regione né deve operare in contesti e in situazioni che portino il determinarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 2.

5. L'esercizio di attività libero professionali può avvenire compatibilmente con le discipline generali di settore.

Art. 5.

Incarichi autorizzati decorsi trenta giorni dal ricevimento della domanda

1. Si intendono autorizzati, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza senza l'adozione di alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione, i seguenti incarichi e attività:

a) partecipazione a commissioni di concorso, di esame e simili;

b) svolgimento di attività di docenza fino al massimo di 80 ore annue (in detto limite non rientrano le ore utilizzate per lo svolgimento di esami);

c) collaborazioni non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), a giornali, riviste, trasmissioni radiofoniche e televisive, enciclopedie e simili;

d) partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore;

e) assolvimento di incarichi per cui è previsto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

Art. 6.

Criteri e modalità di concessione o revoca dell'autorizzazione

1. Ai fini della valutazione delle istanze per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, o ai fini dell'eventuale revoca delle autorizzazioni concesse l'Amministrazione valuta:

a) il tempo e l'impegno richiesti dall'attività;

b) gli incarichi già autorizzati tanto al singolo dipendente quanto complessivamente ad altri dipendenti appartenenti alla medesima struttura del richiedente, ovvero svolgenti incarichi analoghi;

c) la non continuatività dell'attività richiesta: si considerano, a questo fine gli incarichi autorizzati al dipendente relativi all'ultimo quinquennio.

2. Il dipendente regionale che intenda svolgere un incarico o un'attività deve presentare domanda scritta alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, sui moduli all'uopo predisposti dalla medesima, per il tramite della direzione centrale o dell'ente regionale di appartenenza. La domanda deve essere corredata del parere del direttore centrale competente o equiparato e del competente direttore di servizio attestante la non sussistenza di situazioni di incompatibilità con riferimento agli aspetti di tipo organizzativo e funzionale nonché ai compiti della struttura di appartenenza; alla domanda va allegata, ove esistente, la richiesta del soggetto a favore del quale va svolto l'incarico. Si intendono validamente inoltrate le pratiche trasmesse a mezzo fax; in tal caso i termini decorrono dalla data di invio indicata nel report di trasmissione.

3. Il direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi autorizza o nega motivatamente, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione, lo svolgimento dell'incarico o dell'attività richiesti. In qualunque momento dell'istruttoria il direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi può richiedere all'interessato, anche a mezzo fax, chiarimenti o documenti relativi all'oggetto della istanza, con conseguente sospensione della decorrenza del termine.

4. Le attività di cui all'art. 3 e 4 devono essere esplicitamente autorizzate e il dipendente non può eseguirle prima di avere ottenuto il previsto nulla osta. L'autorizzazione, se non diversamente ed esplicitamente specificato, si intende concessa per la durata massima di un anno. Nella fattispecie di cui all'art. 4 l'autorizzazione si intende concessa per la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale; in caso di richiesta di rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale finalizzato alla prosecuzione dell'attività lavorativa o professionale, il dipendente deve espressamente esplicitare detta finalità nella richiesta medesima; salva diversa comunicazione da parte dell'Amministrazione, l'attività si intende autorizzata contestualmente con il provvedimento che colloca il dipendente in rapporto di lavoro a tempo parziale. Le prestazioni autorizzate devono essere svolte fuori dal normale orario di servizio e per lo svolgimento di esse il dipendente non può avvalersi dell'organizzazione dell'ufficio né utilizzare personale o materiale dell'amministrazione regionale.

5. Quando la richiesta è presentata da un direttore centrale o equiparato l'autorizzazione viene concessa dall'assessore competente, sentito il direttore generale, avvalendosi del supporto istruttorio della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. Qualora la richiesta venga presentata dal direttore generale o dal segretario generale del consiglio regionale, la relativa autorizzazione è concessa, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dal presidente del consiglio regionale.

6. I dipendenti in posizione di comando presso la Regione devono richiedere l'autorizzazione anche all'ente di provenienza, il quale provvederà in conformità al proprio ordinamento, valutando l'incompatibilità in base alle funzioni svolte dal dipendente presso l'ente stesso. I dipendenti regionali in posizione di comando presso altre amministrazioni devono chiedere l'autorizzazione anche all'ente presso il quale sono comandati.

7. Il direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ha la facoltà di sottoporre, in qualunque momento, previa comunicazione all'interessato, a riesame l'autorizzazione concessa, nonché revocare la stessa autorizzazione, mediante provvedimento motivato. Analogamente possono procedere, in relazione al disposto di cui al comma 5, gli assessori, il Presidente della Regione e il presidente del consiglio regionale.

8. Nelle more dell'espletamento del procedimento di riesame o di revoca il dipendente, salvo espressa comunicazione da parte del direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, continua a svolgere l'incarico o a ricoprire la carica autorizzata.

Art. 7.

Attività non soggette ad autorizzazione

I. Non sono soggette ad autorizzazione:

a) le prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio; si intendono tali le attività che rientrano nei compiti attribuiti al dipendente o che comunque rientrano tra i compiti del servizio di assegnazione o, nel caso di dirigenti, della direzione centrale di assegnazione;

b) le attività o prestazioni rese in connessione con l'incarico ricoperto presso la Regione o in rappresentanza della stessa; si considerano rese in connessione con l'incarico, quelle prestazioni alle quali il dipendente è tenuto in quanto ricopre quel posto o quel incarico; si considerano rese in rappresentanza dell'amministrazione quelle prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto della Regione, rappresentandone la volontà e gli interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi della stessa;

c) le attività di manifestazione del pensiero; sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le attività che, a norma dell'art. 21 della Costituzione concretizzano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, ancorché comportino un compenso;

d) lo sfruttamento economico delle opere di ingegno e delle invenzioni nonché le attività sportive e artistiche; non sono soggette ad autorizzazione, sempre che non si concretizzino in attività di tipo professionale, le attività sportive, artistiche, e quelle che comunque costituiscono manifestazione dei diritti di libertà del singolo;

e) le cariche e gli incarichi non retribuiti presso associazioni ed enti di volontariato;

f) le cariche elettive di primo e di secondo grado purché non incompatibili, ai sensi della vigente normativa, con lo *status* di dipendente regionale; al fine di consentire la valutazione della insussistenza di tale incompatibilità, il dipendente è comunque tenuto a comunicare la nomina alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;

g) la partecipazione a società di capitali e a società in accomandita semplice (in qualità di socio accomandante);

h) il periodo di pratica correlato all'esame di abilitazione all'esercizio di una professione;

i) l'attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

2. Le attività di cui comma 1, lettere a) e b), rientrano nei compiti e doveri d'ufficio. Il dipendente non può percepire ulteriori compensi, salvo diversa disposizione di legge. Laddove questi fossero previsti, essi devono venire introitati nel conto entrate della Regione, che provvede a indicare il capitolo previsto. L'affidamento di incarichi rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1 lettere a) e b) deve essere contestualmente comunicato, a cura della struttura di appartenenza, alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

3. Il dipendente è tenuto a dare comunicazione alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lettera h), unitamente all'espresso impegno ad astenersi dal curare qualunque questione che veda il coinvolgimento della Regione e alla dichiarazione che l'attività stessa è finalizzata al sostenimento dell'esame di abilitazione e non è riconducibile all'esercizio di una libera professione.

Art. 8.

Iscrizione ad albi professionali

1. Fermo restando il divieto di svolgimento della libera professione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 4, non è richiesta l'autorizzazione per l'iscrizione a un albo professionale.

Art. 9.

Elenco degli incarichi e delle cariche

1. La tenuta dell'elenco di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale 18/1996 è affidata alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi alla quale deve essere inviata copia di ogni atto di nomina o autorizzazione rilasciata dai diversi organi o strutture della Regione.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. Le autorizzazioni già concesse precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermate.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 novembre 2005, n. 0422/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 23/2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, come introdotto dall'art. 5, comma 112, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che prevede che la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 46/1991, approvi con apposite disposizioni regolamentari i criteri per il riconoscimento degli enti ed istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo art. 5 della legge regionale n. 23/2001;

Visto il «Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 23/2001», approvato in attuazione della norma sopra citata con il decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres.;

Visto l'art. 18 del suddetto regolamento che, in applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, prevede la notifica alla Commissione dell'Unione europea delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, e all'art. 10, comma 2, lettera c) del regolamento stesso, e corrispondentemente stabilisce la temporanea sospensione, relativamente alle società editoriali, degli effetti delle disposizioni medesime;

Atteso che peraltro, alla luce dei successivi approfondimenti e delle puntuali valutazioni svolte dalla direzione centrale competente, è emerso che le norme regolamentari suindicate non sono soggette all'obbligo di notifica in quanto che i contributi da esse disciplinati non configurerebbero un regime di aiuti di Stato né altererebbero le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea, trattandosi di sovvenzioni che, anche se concesse a favore di società editoriali, rappresentano comunque solo un intervento di sostegno per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale della minoranza slovena, e non rientrano quindi nelle previsioni dell'art. 87 del Trattato CE;

Ritenuto pertanto di prevedere l'abrogazione del citato art. 18;

Ravvisata inoltre l'opportunità di provvedere contestualmente anche alla modifica dell'art. 7, comma 1, lettera d) del Regolamento di cui trattasi, apportando un mero correttivo testuale, volto ad uniformare la disposizione stessa al tenore complessivo dell'atto, nel quale la locuzione «lingua slovena» è utilizzata in senso ampio, comprensivo anche della «variante locale» ovvero della «versione dialettale»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2857 del 7 novembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 23/2001, emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 agosto 2005, n. 0253/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 novembre 2005

ILLY

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 23/2001.

Art. 1.

Modifica art. 7 decreto del Presidente della Regione n. 0253/Pres./2005

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione del 5 agosto 2005, n. 0253/Pres., le parole «e/o nella sua variante locale» sono soppresse.

Art. 2.

Modifica art. 18 decreto del Presidente della Regione n. 0253/Pres./2005

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione del 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. è abrogato.

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Sono fatte salve le domande di riconoscimento già presentate entro il termine di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione del 5 agosto 2005, n. 0253/Pres.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 dicembre 2005, n. 0429/Pres.

Legge regionale n. 5/2005, art. 26. Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati», ed in particolare l'art. 26, comma 4, come modificato dalla sopra citata legge regionale 18/2005, secondo il quale le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso di cittadini stranieri assegnate dalla Stato sono definite con Regolamento regionale;

Visto, altresì, l'art. 30 della citata legge regionale 5/2005, secondo cui i regolamenti di cui all'art. 26 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta;

Visto il testo del «Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari», predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Preso atto che la competente commissione consiliare, nella seduta del 16 novembre 2005, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole in merito al predetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3098 del 29 novembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2005

ILLY

Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), come modificato dall'art. 59 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) stabilisce le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari, di seguito denominate quote, assegnate alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

Assegnazione e ripartizione delle quote

1. La ripartizione tra le province delle quote assegnate alla Regione con comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è effettuata, con decreto, dal direttore del servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, sentite le province, nel rispetto delle riserve per tipologie di lavoro e di nazionalità contenute nella comunicazione ministeriale, nonché delle eventuali riserve stabilite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3.

2. La ripartizione è effettuata tenendo conto, quale criterio prioritario, del numero di lavoratori extracomunitari relativi alle domande di autorizzazione al lavoro pervenute a ciascuna provincia.

3. I decreti di ripartizione stabiliscono altresì, in relazione alla natura e alla consistenza numerica di ciascuna assegnazione di quote, le modalità di effettuazione della ripartizione stessa.

Art. 3.

Riserve

1. La giunta regionale, ove ricorrano particolari e motivate esigenze, anche rappresentate dalle province, può stabilire, fatte salve le eventuali riserve già previste dalla comunicazione ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, che parte delle quote assegnate alla Regione sia riservata a determinati settori produttivi ovvero a determinate tipologie di lavoratori o di datori di lavoro determinandone la misura ed, eventualmente, la localizzazione.

Art. 4.

Restituzione delle quote

1. Il direttore del servizio lavoro, nei casi in cui si renda necessario, su iniziativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, procedere alla restituzione di quote inutilizzate, vi provvede secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le quote inutilizzate di ciascuna provincia e le quote complessivamente utilizzate nel corso dell'anno.

Art. 5.

Abrogazione

1. È confermata l'abrogazione del «Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari» approvato con decreto del Presidente della Regione 1^o febbraio 2005, n. 023/Pres.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2005.

Visto, il Presidente: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 dicembre 2005, n. 0430/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, art. 19. Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze del consigliere regionale di parità. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), ed in particolare l'art. 9, comma 2, in base al quale, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed economie locali), le risorse del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'art. 19, comma 1, in base al quale il Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità è costituito dalle quote di riparto annuale del Fondo nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 196/2000;

Visto l'art. 19, comma 3, della succitata legge regionale, in base al quale con regolamento regionale, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono definiti termini e modalità per la gestione delle risorse assegnate al consigliere regionale di parità;

Visto il testo del «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità», predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Preso atto che la competente commissione consiliare, nella seduta del 16 novembre 2005, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al predetto regolamento, con la raccomandazione che, in fase applicativa, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a quattro mesi, previsti dall'art. 2, comma 4, lettera d), del regolamento medesimo, non vengano rinnovati ripetutamente e automaticamente con le medesime persone;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3099 del 29 novembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2005

ILLY

06R0093

Legge regionale n. 18/2005, art. 19. Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi per l'attività del consigliere regionale di parità, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), mediante utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato a valere sul fondo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 2.

Tipologie di spesa

1. Le spese disciplinate dal presente regolamento sono finalizzate all'acquisto e alla produzione di materiale divulgativo e didattico, all'organizzazione di convegni e mostre, all'elaborazione di studi e ricerche, alla formazione ed alla copertura di oneri legali.

2. Rientrano tra le spese finalizzate all'acquisto ed alla produzione di materiale divulgativo e didattico, quelle riferite a:

a) acquisto di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento, quale necessario strumento aggiuntivo di lavoro;

b) acquisto di lavori di stampa, lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, ideazioni grafiche, servizi di dattiloscrittura, videoscrittura, composizione e rilegatura testi, destinati ad essere distribuiti agli operatori pubblici e privati e all'utenza.

3. Rientrano tra le spese per l'organizzazione di convegni e mostre quelle che si riferiscono a:

a) organizzazione e promozione di convegni, congressi, conferenze, incontri, seminari, manifestazioni, mostre di interesse per le attività di competenza del consigliere regionale di parità;

b) affitto ed abbellimento delle sale adibite alle iniziative di cui alla lettera a), installazione di impianti microfonicici e di registrazione;

c) stampa inviti, programmi, pubblicità televisiva e giornalistica, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito;

d) servizi di trascrizione, traduzione e interpretariato;

e) assistenza o accoglienza, pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalità, spese di rappresentanza, compensi a relatori, rimborso spese viaggi e quant'altro si renda necessario.

4. Tra le spese per l'elaborazione di ricerche e studi di particolare interesse per l'attività del consigliere regionale di parità, sono comprese quelle riferite a:

a) convenzioni con enti, pubblici o privati, oppure studiosi ed esperti qualificati nelle materie di competenza del consigliere regionale di parità;

b) incarichi per la realizzazione di sistemi informatici, ivi comprese banche dati ed il loro aggiornamento, connessi all'attività di ricerca e di sperimentazione del consigliere regionale di parità, previa acquisizione del parere del Servizio sistema informativo regionale sulla compatibilità degli stessi con il sistema informatico regionale;

c) affidamento d'incarichi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni ad istituti, pubblici o privati, studiosi ed esperti del settore;

d) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di progetti specifici e di particolare urgenza, la cui durata non sia superiore a quattro mesi.

5. Le spese per la formazione riguardano:

a) la partecipazione del personale assegnato al consigliere regionale di parità a corsi specifici e specialistici, seminari, convegni e iniziative volte alla necessaria formazione, aggiornamento e scambio d'esperienze;

b) le iniziative informative e formative volte alla promozione e alla sensibilizzazione della pari opportunità uomo-donna.

6. Le spese legali si riferiscono ad azioni in giudizio promosse, o sostenute ai sensi dell'art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), e successive modifiche ed integrazioni.

7. Eventuali ulteriori tipologie di spesa, non analiticamente individuate nei commi precedenti, possono rientrare nelle previsioni di questo regolamento a condizione che sia dimostrata la loro attinenza alle attività del consigliere regionale di parità previste dal decreto legislativo n. 196/2000.

Art. 3.

Limiti d'importo

1. Le spese di cui all'art. 2 sono eseguite mediante il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti della disponibilità di bilancio.

2. L'importo di ogni singola spesa non può essere superiore a 40.000 euro, al netto dell'I.V.A.

3. Non è ammesso il frazionamento artificioso di fornitura di beni e di servizi, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite stabilito nel comma 2.

Art. 4.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Le spese di cui all'art. 2 sono autorizzate in via preventiva dal consigliere regionale di parità.

2. All'esecuzione delle spese stesse provvede il funzionario delegato.

Art. 5.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 2, sono richiesti preventivi, od offerte, ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che regolano la durata del rapporto contrattuale, le condizioni d'esecuzione, le penalità d'applicare in caso di ritardi, oppure d'inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dal consigliere regionale di parità.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture dei beni e alla prestazione dei servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura o della prestazione, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti viene scelto quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati nel comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono essere inviati anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6.

Ricorso ad un determinato contraente

1. E consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, di specificità, oppure d'urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 20.000 euro, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene, oppure del servizio da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture e di incarichi destinati al completamento, o all'ampliamento di quelli esistenti, qualora il ricorso a soggetti diversi possa creare situazioni di difficoltà o d'incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere e) e d), del comma 1, ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso in relazione alla fornitura richiesta dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 7.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal funzionario delegato mediante lettera, buono d'ordine, o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'art. 5, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattata dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita al consigliere regionale di parità.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture, o note d'addebito, che devono essere munite dell'attestazione di regolare esecuzione.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Gestione dei beni mobili

1. La gestione dei beni di cui all'art. 2, è affidata al vice consegnatario della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 11.

Abrogazione

1. È confermata l'abrogazione del «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità» approvato con decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2004, n. 0389/Pres.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005.

Visto, il Presidente: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2005, n. 0431/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento di esecuzione della disciplina del commercio fisso e ambulante». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 recante «Norme di adeguamento della legge 11 giugno 1971, n. 426, e altre norme in materia di commercio ambulante e di chiusura e orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio»;

Vista la legge regionale 20 maggio 1977, n. 28 recante «Disciplina del commercio fisso e ambulante»;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 recante «Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche»;

Visto il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 recante «Normativa organica del commercio in sede fissa» il quale prescrive che nella fase transitoria «si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 41/1990 e successive modificazioni ed integrazioni», come modificato dal comma 20 dell'art. 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000»;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres. recante «Regolamento di esecuzione della disciplina del commercio fisso e ambulante»;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 9 aprile 1991, n. 0130/Pres. recante «Piano regionale del commercio»;

Considerato che il sopra citato decreto del Presidente della giunta regionale n. 02277/1977 al comma 1 dell'art. 40 dispone che «le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono validamente adottate con la presenza di due terzi dei componenti (...);»;

Preso atto che la disciplina concernente il rilascio dei nulla osta di cui alla legge regionale n. 41/1990 è in regime di prorogatio ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 8/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che sussiste la necessità di portare a compimento le istanze in fase di istruttoria provvedendo ad apportare, ai fini dei principi generali di semplificazione amministrativa e celerità del procedimento le opportune modifiche al sopra citato decreto del presidente della giunta regionale n. 02277/1977;

Attesa altresì la necessità di uniformare le procedure di funzionamento della commissione di cui all'art. 40 del decreto del presidente della giunta regionale n. 02277/1977 con la normativa regionale in materia di commissioni ed in particolare con le procedure dell'osservatorio regionale del commercio;

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 3047 del 21 novembre 2005;

Decreta:

1. È approvato il Regolamento di modifica del «Regolamento di esecuzione della disciplina del commercio fisso e ambulante», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

06R0094

Regolamento di modifica del «Regolamento di esecuzione della disciplina del commercio fisso e ambulante», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres.

Art. 1.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 40 del «Regolamento di esecuzione della disciplina del commercio fisso e ambulante», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 02277/1977).

1. Il comma 1 dell'art. 40 del decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1977 n. 02277/Pres., è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono validamente adottate, in prima convocazione, con la presenza del cinquanta per cento più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 dicembre 2005, n. 0432/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'art. 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)» ed in particolare l'art. 8, comma 63, che prevede il finanziamento per l'attività istituzionale delle società sportive aventi sede in Regione;

Visto il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive regionali di cui all'art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3», approvato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002 n. 0209/Pres.;

Visto l'art. 6, comma 62 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)», con il quale si è previsto che al comma 63 dell'art. 8 della legge regionale 3/2002 dopo le parole «alle società sportive» vada aggiunto «non professionistiche»;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)»;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 112, della legge regionale n. 1/2005 nonché nei termini previsti dal comma 62 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2004 vanno apportate le necessarie modifiche al Regolamento approvato con decreto n. 0209/Pres./2002;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali»;

Rilevato, inoltre, che nel regolamento di che trattasi debbano altresì essere recepite le nuove denominazioni assunte dalle direzioni e relativi servizi dell'amministrazione regionale in esecuzione del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Attesa pertanto l'opportunità di approvare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche legislative e regolamentari soprarichiamate;

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 21 novembre 2005, n. 3032;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'art. 6, comma 62 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2005

ILLY

Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'art. 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.

Art. 1.

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e criteri per la concessione e l'erogazione di un finanziamento per l'attività istituzionale alle società sportive non professionistiche che hanno sede in Regione e che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati di rango più elevato tra quelli non professionistici rappresentati in regione, per il tramite del comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

2. Il comitato regionale del C.O.N.I. provvede all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 in conformità al provvedimento di riparto adottato dall'amministrazione regionale.

Art. 2.

Requisiti delle società sportive

1. I finanziamenti sono concessi ed erogati a società sportive non professionistiche che hanno sede in Regione e che presentano tutti i seguenti requisiti:

- a) sono affiliate a una delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.;
- b) partecipano con almeno una squadra, formata da tre o più giocatori, ad un campionato organico almeno inter-regionale;
- c) partecipano al campionato di rango più elevato tra quelli non professionistici rappresentati in Regione.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Nell'ambito del sostegno per l'attività istituzionale, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese per la partecipazione ad un campionato:

- a) spese per trasferte;
- b) tasse federali;
- c) spese per l'utilizzazione degli impianti;
- d) spese per la pubblicizzazione degli incontri.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti del presente Regolamento le seguenti tipologie di società:

- a) società dilettantistiche;
- b) società che partecipano a un campionato maschile;
- c) società che partecipano a un campionato femminile.

Art. 5.

Limiti del finanziamento

1. Il finanziamento nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile, deve essere compreso fra un minimo di 2.500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro.

2. Per ogni società possono essere finanziate le attività connesse all'effettuazione di un solo campionato per anno.

Art. 6.

Obblighi dei beneficiari

1. Le società beneficiarie del finanziamento devono promuovere il logo della Regione o altri segni distintivi regionali indicati nel provvedimento di riparto dell'amministrazione regionale.

2. Le società si impegnano a far sottoporre i propri atleti ai controlli anti doping predisposti ed effettuati dalla federazione regionale medico sportiva in collaborazione con il comitato regionale del C.O.N.I.

Art. 7.

Criterio di priorità

1. Criterio di priorità, a parità di situazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 2, è quello della esistenza di attività giovanili.

Art. 8.

Domande di finanziamento

1. Le domande di finanziamento vanno presentate entro il 15 luglio di ogni anno dalle società al comitato regionale del C.O.N.I., redatte sulla scorta del fac-simile approvato con decreto del direttore centrale attività produttive.

2. Il Comitato regionale del C.O.N.I. effettua l'istruttoria delle domande pervenute entro il suddetto termine e formula una proposta di riparto dei finanziamenti, che trasmette alla direzione centrale attività produttive Servizio promozione e internazionalizzazione entro il successivo 30 settembre.

3. L'Amministrazione regionale, con formale provvedimento provvede all'approvazione del riparto dei contributi in parola.

Art. 9.

Rendicontazione della spesa

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione, del finanziamento, le società sportive presentano al comitato regionale del C.O.N.I., a rendiconto delle spese sostenute, la documentazione di spesa, unitamente alla relazione illustrativa dell'attività svolta, con specifico riferimento alla promozione del logo della Regione o di altri segni distintivi regionali.

2. Entro il 31 luglio successivo, il comitato regionale del C.O.N.I. provvede a trasmettere alla direzione centrale attività produttive, servizio promozione e internazionalizzazione, l'elenco delle spese sostenute dalle singole società sportive, raggruppate per le tipologie ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;

Art. 10.

Revoca del contributo

1. Il contributo viene revocato, oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti, quando uno o più atleti della società beneficiaria risultino positivi ai controlli anti doping effettuati dai medici della Federazione regionale medico sportiva durante lo svolgimento dell'anno agonistico.

Art. 11.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Abrogazione

1. È abrogato il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002, n. 0209/Pres.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0095

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1.

Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 10 febbraio 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato come «decreto legislativo», nonché dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche), istituisce e disciplina un sistema regionale di controllo in riferimento alle attività che comportano l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi a tale impiego.

Art. 2.

Oggetto e definizioni

1. La presente legge individua:

a) le procedure per il rilascio del nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di categoria B, in base alle condizioni fissate dall'art. 27 del decreto legislativo per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico;

b) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implicino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;

c) le autorità competenti, sul territorio regionale, al rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b);

d) gli organismi tecnici incaricati di supportare le autorità di cui alla lettera c);

e) le strutture incaricate di esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;

f) le modalità di organizzazione di un'anagrafe delle sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di consentirne un'effettiva conoscenza;

g) le modalità di organizzazione della rete regionale di controllo della radioattività ambientale.

2. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'espressione del parere al competente Ministero nell'ambito del procedimento di rilascio del nullaosta di categoria A e del nullaosta per le installazioni di deposito e smaltimento dei rifiuti radioattivi previsti rispettivamente dall'art. 28 e dall'art. 33 del decreto legislativo.

3. Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le definizioni di cui al capo II del decreto legislativo.

4. Per pratica deve intendersi un'attività omogenea, in relazione alle finalità di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, svolta in una sede operativa identificata per via e numero civico. Nel caso di aziende in cui le pratiche comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti siano svolte in edifici separati, identificati però dallo stesso indirizzo, dette pratiche si considerano ognuna soggetta a specifico nullaosta preventivo.

Art. 3.

Autorità competente

1. Il nullaosta preventivo di categoria B di cui all'art. 29 del decreto legislativo per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato dal comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità della ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.

2. L'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implicino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti, non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo è rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento.

3. I comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli organismi tecnici di cui all'art. 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'art. 6. Di tali organismi e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del decreto legislativo.

Art. 4.

Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti

1. Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti devono essere presentate al comune territorialmente competente. Il comune trasmette la domanda all'organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il comune rilascia il provvedimento finale.

2. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le informazioni che devono essere contenute nelle richieste di nullaosta preventivo e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.

3. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l'interessato è tenuto a richiedere un nuovo nullaosta preventivo o una nuova autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.

4. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta è rilasciato dall'autorità competente, di cui all'art. 3 della presente legge, contestualmente all'autorizzazione di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997), acquisito il preventivo parere dell'organismo tecnico di cui al seguente art. 5.

Art. 5.

Organismi tecnici

1. Le aziende unità sanitarie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono presso i dipartimenti di sanità pubblica appositi organismi tecnici che operano a supporto delle autorità competenti al rilascio del nullaosta preventivo e delle autorizzazioni all'allontanamento dei rifiuti.

2. Gli organismi provvedono, ai sensi dell'art. 4, all'espressione dei pareri tecnici necessari all'adozione dei provvedimenti finali. Tali pareri hanno, in particolare, ad oggetto:

a) la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l'esercizio delle pratiche;

b) la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche rispetto alle conseguenze di eventuali incidenti;

c) le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la tutela della popolazione e dell'ambiente.

3. Lo svolgimento dell'istruttoria preordinata al rilascio dei pareri da parte degli organismi tecnici di cui al presente articolo è effettuata dal dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente che si avvale dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente ARPA dell'Emilia-Romagna).

4. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale nomina i componenti dell'organismo tecnico, che è presieduto dal direttore del dipartimento di sanità pubblica o da suo delegato.

5. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organismi tecnici di supporto, prevedendo che in tali organismi venga garantita la presenza delle competenze professionali fondamentali in riferimento alle valutazioni da effettuare e comunque di rappresentanti di ARPA e dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco. Nel medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 241 del 2000, per il rilascio del parere tecnico di cui al comma 2.

Art. 6.

Strutture addette alle attività di vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai dipartimenti di sanità pubblica delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza del servizio sanitario nazionale e dall'ARPA per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente da inquinamenti radioattivi.

Art. 7.

Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti

1. Al fine di consentire una effettiva conoscenza delle strutture che esercitano pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti nonché dell'ubicazione e consistenza delle sorgenti detenute ed utilizzate in tali strutture, nell'ambito dell'anagrafe regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 34 del 1998, viene istituita una specifica sezione in cui sono raccolte le informazioni necessarie alle autorità competenti, agli organismi tecnici e alle strutture addette alle attività di vigilanza per programmare e attuare gli interventi di competenza.

2. Per le medesime finalità, è istituita una anagrafe regionale delle strutture che esercitano pratiche utilizzando sorgenti di radiazioni ionizzanti nel settore industriale e della ricerca.

3. La giunta regionale, con proprio atto, indica il contenuto delle informazioni da inserire nelle anagrafi, le modalità di gestione, di accesso, di comunicazione e diffusione dei dati in esse raccolti e i soggetti a cui è affidata la gestione a livello regionale e territoriale di tali banche dati.

Art. 8.

Controllo della radioattività ambientale

1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di controllo della radioattività ambientale programmando e organizzando una rete regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari ed ambientali.

2. La gestione della rete regionale è affidata, per le attività di rilevamento e di misura, ad ARPA Emilia-Romagna.

3. La giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità di organizzazione e funzionamento della rete regionale di controllo della radioattività ambientale, nonché di diffusione dei dati rilevati.

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. Sino alla costituzione degli organismi tecnici, di cui all'art. 5, le autorità competenti al rilascio dei nullaosta preventivi di categoria B, si avvalgono delle commissioni provinciali radiazioni ionizzanti operanti presso le sezioni provinciali di ARPA ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 44 del 1995. Tali commissioni cessano dalle loro funzioni al momento della costituzione degli organismi tecnici.

2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si applicano il decreto legislativo n. 230 del 1995 ed il decreto legislativo n. 187 del 2000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 febbraio 2006

ERRANI

(Omissis)

06R0118

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 26 luglio 2005, n. 15.

Modifiche ai regolamenti regionali 6 settembre 2002, n. 1 e 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 15 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 15 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il trattamento economico del capo dell'ufficio di gabinetto del Presidente del segretario generale nonché del vice capo dell'ufficio di gabinetto del Presidente e del capo dell'ufficio rapporti istituzionali del Vice presidente è stabilito con deliberazione della giunta regionale entro i limiti dei trattamenti economici complessivi determinati per gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 178, comma 2.».

Art. 2.

Modifica all'art. 65 del regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni

1. All'art. 65 del regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni, il comma 1 è abrogato.

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Le modifiche all'art. 15, comma 1, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, apportate dall'art. 1 del presente regolamento, hanno effetto anche in relazione ai contratti individuali in atto alla data di esecutività della deliberazione della giunta regionale ivi prevista.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 26 luglio 2005

MARRAZZO

06R0109

REGOLAMENTO REGIONALE 27 luglio 2005, n. 16.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 20, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

a) dipartimento «Istituzionale»

- 1) direzione regionale «Attività della presidenza»;
- 2) direzione regionale «Affari giuridici e legislativi»;
- 3) direzione regionale «Organizzazione e personale»;
- 4) direzione regionale «Demanio, patrimonio e provveditorato»;
- 5) direzione regionale «Istituzionale ed enti locali - Sicurezza»;
- 6) direzione regionale «Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa»;

b) dipartimento «Territorio»

- 1) direzione regionale «Ambiente e cooperazione tra i popoli»;
- 2) direzione regionale «Territorio e urbanistica»;
- 3) direzione regionale «Infrastrutture»;

- 4) direzione regionale «Piani e programmi di edilizia residenziale»;
- 5) direzione regionale «Trasporti»;
- c) dipartimento «Economico e occupazionale»
- 1) direzione regionale «Bilancio e tributi»;
- 2) direzione regionale «Programmazione economica»;
- 3) direzione regionale «Attività produttive»;
- 4) direzione regionale «Agricoltura»;
- 5) direzione regionale «Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo».
- d) dipartimento «Sociale»
- 1) direzione regionale «Tutela della salute e Sistema sanitario regionale»;
- 2) direzione regionale «Servizi sociali»;
- 3) direzione regionale «Beni e attività culturali, sport»;
- 4) direzione regionale «Istruzione, formazione e diritto allo studio»;
- 5) direzione regionale «Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili».

Art. 2

Modifiche all'art. 37 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 37, comma 1, lettera e), del regolamento regionale n. 1/2002, le parole da: «provvedendo» a: «menzionate manifestazioni» sono soppresse.

Art. 3

Modifiche all'art. 45 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 45, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2002, il secondo periodo è soppresso.

Art. 4.

Modifica all'art. 150 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 150 del regolamento regionale n. 1/2002:

a) al comma 1, le parole: «, nominato con decreto del Presidente della giunta, è individuato nel direttore del dipartimento «Istituzionale», sono sostituite dalle seguenti:

«di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, è individuato, con decreto del presidente della giunta, nel direttore della direzione regionale «Organizzazione e personale»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per lo svolgimento dei propri compiti, il datore di lavoro si avvale, in deroga a quanto previsto dal titolo III, capo I, di un'apposita struttura, denominata «Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», di cui è responsabile direttamente il datore di lavoro.

1-ter. Nell'ambito della struttura di cui al comma 1-bis è individuata un'articolazione organizzativa, a responsabilità dirigenziale, comprendente i seguenti servizi:

- a) sicurezza dei lavoratori;
- b) sorveglianza sanitaria;
- c) funzioni generali.

1-quater. Nell'ambito della struttura di cui al comma 1-bis operano, altresì, il servizio di prevenzione e protezione e il relativo responsabile di cui all'art. 152 nonché il medico competente di cui all'art. 153, i quali possono avvalersi anche del supporto dell'articolazione organizzativa di cui al comma 1-ter.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I dirigenti delle strutture organizzative della giunta sono tenuti a dare immediata attuazione alle misure indicate dal datore di lavoro in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, mediante l'adozione di tutti gli atti necessari rientranti, eventualmente, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5.

Modifica all'art. 152 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 152, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «è organizzato all'interno della struttura direzionale di staff «Datore di lavoro» del dipartimento «Istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «opera all'interno della struttura «Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro» di cui all'art. 150, comma 1-bis».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 154 del regolamento regionale n. 1/2002

1. L'art. 154 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art.154 (Pronto soccorso). — 1. Per far fronte ad esigenze di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, il datore di lavoro si avvale anche della camera di medicazione di cui all'art. 402-bis.».

Art. 7.

Modifica all'art. 160 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 160, comma 1, lettera a), numero 10), del regolamento regionale n. 1/2002, dopo le parole: «e di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le denunce all'INAIL per gli infortuni sul lavoro occorsi al personale dipendente».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 402-bis del regolamento regionale n. 1/2002

1. Dopo l'art. 402 del regolamento regionale n. 1/2002 è inserito il seguente:

«Art. 402-bis. (Camera di medicazione). — 1. Per il servizio di prima assistenza medica al personale l'Amministrazione individua, presso la sede della Giunta, una camera di medicazione adeguatamente attrezzata stabilendo, altresì, i necessari rapporti con i servizi sanitari esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Presso la camera di medicazione opera personale sanitario, di cui un medico e due unità di supporto.

3. Il medico è individuato, sentito il medico competente, tra:

a) dipendenti di una struttura sanitaria esterna, pubblica o privata, secondo gli istituti previsti per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo pieno;

b) liberi professionisti, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di tre anni, rinnovabile.

4. Il restante personale sanitario è individuato fra il personale, regionale con profilo professionale di esperto area socio-sanitaria ovvero fra personale dipendente di una struttura sanitaria esterna, pubblica o privata, secondo gli istituti previsti per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo pieno.

5. Al personale sanitario in servizio presso la camera di medicazione competono, previa definizione in sede di contrattazione decentrata, le indennità previste per il personale sanitario.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 441 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 441, comma 1, alinea, le parole «Attività della Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili».

Art. 10.

Modifiche all'art. 540 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 540 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, il comma 3-bis è abrogato.

Art. 11.

Sostituzione dell'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. L'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002, e successive modificazioni è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Art. 12.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 41, 42, 43 e 44 del regolamento regionale n. 1/2002 sono abrogati.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 27 luglio 2005

MARRAZZO

06R0110

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2005, n. 17.

Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, nell'ambito del sistema organizzativo della giunta regionale, di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale, in coerenza con il fine della riduzione della spesa pubblica e con le modalità e i criteri previsti dai commi 11 e 42 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2005)».

Art. 2.

Limiti all'affidamento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni

1. Il Presidente della Regione e gli assessori regionali, nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, possono affidare, con criterio fiduciario, incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale, dotati di comprovate, particolari ed elevate professionalità e specializzazioni, entro il numero complessivo di venti unità.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, possono essere affidati incarichi individuali a soggetti esterni all'amministrazione regionale in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle strutture organizzative della stessa, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari cui non è possibile far fronte con il personale in servizio.

3. La spesa complessiva relativa agli incarichi di cui al presente articolo deve essere contenuta nel limite massimo stabilito annualmente con legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione in conformità alle disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 1 della legge n. 311/2004.

4. I provvedimenti di affidamento degli incarichi sono corredati della certificazione relativa al rispetto del limite di spesa, apposta dalla struttura regionale competente in materia di ragioneria, e sono trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio.

Art. 3.

Incarichi di consulenza a supporto del Presidente e degli assessori

1. Per l'affidamento degli incarichi individuali di cui all'art. 2, comma 1, il Presidente della Regione o l'assessore interessato trasmettono, ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, al Segretario generale la relativa richiesta, indicando l'oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento, gli specifici requisiti professionali del soggetto affidatario, nonché la durata dell'incarico e l'entità del compenso nei limiti previsti dall'art. 5.

2. L'incarico di consulenza è affidato con decreto del Presidente della Regione, ed è disciplinato, di norma, con contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile.

3. Il decreto di affidamento dell'incarico, oltre a contenere le indicazioni di cui al comma 1, deve essere adeguatamente motivato in ordine alla pertinenza tra l'attività oggetto dell'incarico e la specifica qualificazione professionale posseduta dal soggetto incaricato, desumibile da allegato *curriculum vitae*.

4. Al termine dell'incarico, il consulente presenta al Presidente o all'Assessore interessato la relazione illustrativa dell'attività svolta ai fini della valutazione da parte degli stessi.

Art. 4.

Incarichi di consulenza presso le strutture amministrative

1. Gli incarichi individuali di cui all'art. 2, comma 2, sono affidati con decreto del dirigente apicale della struttura amministrativa interessata, previa autorizzazione da parte del Presidente della Regione, sentito l'Assessore competente in materia di personale. A tale fine il suddetto dirigente trasmette, ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, al segretario generale la richiesta di affidamento dell'incarico, indicando l'oggetto dello stesso, le modalità di svolgimento, gli specifici requisiti professionali del soggetto proposto quale affidatario, nonché la relativa durata e l'entità del compenso nei limiti previsti dall'art. 5.

2. L'incarico di consulenza è disciplinato, di norma, con contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile.

3. Il decreto di affidamento dell'incarico, oltre a contenere le indicazioni di cui al comma 1, deve essere adeguatamente motivato in ordine:

a) alla pertinenza tra l'attività oggetto dell'incarico e la specifica qualificazione professionale posseduta dal soggetto incaricato, desumibile da allegato *curriculum vitae*;

b) alle specifiche disposizioni normative, ovvero agli eventi straordinari cui è connessa la possibilità di conferimento dell'incarico;

c) alla rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;

d) all'inesistenza o alla carenza all'interno delle strutture organizzative regionali delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, accertata attraverso una effettiva ricognizione.

4. Al termine dell'incarico, il consulente presenta una relazione finale per la conseguente valutazione da parte del dirigente della struttura di cui al comma 1.

Art. 5.

Durata, compensi e rimborsi spese

1. La durata dell'incarico di consulente non può essere superiore a diciotto mesi, salvo proroga per i soli consulenti di cui all'art. 3 e ferma restando, relativamente agli stessi, la possibilità di revoca anticipata dell'incarico per venir meno del rapporto fiduciario.

2. Per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente regolamento spetta un compenso determinato nel relativo provvedimento di conferimento, tenuto conto del livello di qualificazione e specializzazione professionale richiesto, in una misura variabile da un minimo di euro 30.000,00 a un massimo di euro 50.000,00.

3. Il compenso è liquidato dalla struttura regionale competente entro venti giorni dalla comunicazione del giudizio positivo espresso a seguito della valutazione effettuata ai sensi degli articoli 3, comma 4 e 4, comma 4. Relativamente agli incarichi di cui all'art. 3, possono essere disposte anticipazioni trimestrali dei compensi, previa presentazione della relazione illustrativa sull'attività già svolta, soggetta a parziale valutazione.

4. Ai soggetti ai quali sono conferiti incarichi ai sensi del presente regolamento spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a incontri, conferenze, dibattiti e riunioni di coordinamento con altri enti pubblici e privati e per altre attività connesse agli incarichi, il sono autorizzati dall'organo politico o dal dirigente di riferimento.

Art. 6.

Incarichi di consulenza a titolo onorifico

1. Il Presidente della Regione può conferire, con proprio decreto e con carattere di eccezionalità, incarichi individuali di consulenza a titolo onorifico, in deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione dell'art. 5, comma 4.

Art. 7.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

b) alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione regionale;

c) agli appalti ed alle «esternalizzazioni» di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Art. 8.

Modifiche al regolamento regionale n.1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 7, comma 1, lettera a), del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «e di controllo svolta» sono sostituite dalle seguenti: «e di controllo nonché all'attività di alta amministrazione, relativa agli incarichi dirigenziali di particolare rilievo e responsabilità o ad altri incarichi di natura fiduciaria, svolte».

2. All'art. 15, comma 1, secondo periodo, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: «nonché degli esperti e dei consulenti che operano presso le strutture stesse sono definiti, rispettivamente, negli allegati BB e CC» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti nell'allegato BB».

3. All'art. 63 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli schemi di decreti e di ordinanze sono corredati di un frontespizio sul quale, oltre alla firma dell'assessore eventualmente proponente, sono apposte le firme del direttore del dipartimento, del direttore regionale, del dirigente competente per materia, del dirigente dell'ufficio, ove previsto, del responsabile del procedimento e dell'estensore, che assumono, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, la responsabilità complessiva della legittimità della proposta.»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nel caso di schemi di decreti che attengono alle funzioni del Segretariato generale di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), sui relativi frontespizi sono apposte le firme del Segretario generale, del responsabile della struttura interessata e dell'estensore che assumono, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, la responsabilità complessiva della legittimità della proposta.».

4. All'art. 162, comma 4, alinea, le parole: «su proposta o sentito il parere del direttore del dipartimento interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta congiunta del Presidente o dell'assessore interessato e dell'assessore competente in materia di personale».

5. All'allegato H, al regolamento regionale n. 1/2002, parte C, punto 11:

a) nella lettera a), le parole: «o sentito il direttore di dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente»;

b) nella lettera b), le parole: «sentito il direttore del dipartimento interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta congiunta del Presidente o dell'assessore interessato e dell'assessore competente in materia di personale».

6. Gli articoli 8, comma 4, 9, comma 5, 14, 58, comma 4, 375, gli allegati G e CC del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione in esso contenuta incompatibile con le norme del presente regolamento sono abrogati.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 5 agosto 2005

MARRAZZO

06R0111

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 2005, n. 18.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 25 del 10 settembre 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 7, comma 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «a responsabilità dirigenziale» sono soppresse;

b) al secondo periodo le parole: «dirigente titolare» sono sostituite dalla seguente: «responsabile».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 6 settembre 2005

MARRAZZO

06R0112

REGOLAMENTO REGIONALE 1° dicembre 2005, n. 19.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e del servizio della Giunta) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 34 del 10 dicembre 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 17, comma 1, lettera *b*), del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: «in ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «in ventidue».

Art. 2.

Modifica all'art. 20 del regolamento n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 20, comma 1, lettera *a*), del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, dopo il n. 2) è inserito il seguente:

«2-bis) Direzione regionale “Protezione civile”.».

Art. 3.

Modifica all'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'allegato *B* al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, dopo la direzione regionale «Affari giuridici e legislativi», è inserita la seguente direzione regionale con le relative competenze:

«Protezione civile. Provvede alle attività di programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo della protezione civile, gestisce la sala operativa regionale della protezione civile. Gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso. Cura i rapporti con il Dipartimento nazionale della protezione civile e il coordinamento dei centri operanti nel sistema integrato di protezione civile regionale. Gestisce e coordina le attività inerenti gli eventi calamitosi, gli stati di calamità e gli stati di emergenza. Provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi. Predispone piani e programmi per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. Curati i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le Prefetture con le amministrazioni locali, con i Vigili del fuoco, con il Corpo forestale dello Stato e con altri enti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio. Provvede a favorire lo sviluppo delle attività di protezione civile delle amministrazioni operanti sul territorio regionale. Provvede all'acquisizione di tutti i materiali necessari per la gestione delle attività di protezione civile.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 1° dicembre 2005

MARRAZZO

06R0113

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 4 0 1 *

€ **2,00**